



## **Regolamento per l'istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni**

### **INDICE**

- Art. 1 - Principi
- Art. 2 - Istituzione
- Art. 3 - Finalità richieste
- Art. 4 - Forme d'intervento, accordi e agevolazioni
- Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione
- Art. 6 - Modalità d'iscrizione
- Art. 7 - Iscrizioni successive
- Art. 8 - Revisione dell'Albo
- Art. 9 - Tenuta e aggiornamento
- Art. 10 - Cancellazioni
- Art. 11 - Pubblicità
- Art. 12 - Entrata in vigore

### **Art. 1 - Principi**

1. Il Comune di Cairo Montenotte nell'interesse generale della Comunità locale, riconosce e promuove il pluralismo associativo a tutela e valorizzazione delle libere iniziative dei propri cittadini, aventi finalità civili, sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, del tempo libero, di protezione ambientale, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e obiettivi analoghi.

2. Il Comune favorisce altresì l'attività delle libere forme associative nel reciproco rispetto di autonomia e garantisce alle stesse i diritti attribuiti dalle direttive comunitarie riguardanti la materia, dalle leggi nazionali, dalle leggi regionali e dallo Statuto Comunale.

### **Art. 2 - Istituzione**

1. Il comune di Cairo Montenotte, al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle associazioni locali, non aventi scopo di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui agli art. 1 e 3, allo scopo di agevolare i rapporti di comunicazione e collaborazione tra l'Amministrazione comunale e le associazioni stesse, istituisce l' "Albo comunale delle Associazioni", in attuazione dell'art. 43, comma 2 dello Statuto comunale.

### **Art. 3 - Finalità richieste**

1. Per l'iscrizione al registro l' associazione richiedente deve perseguire almeno una delle seguenti finalità:

- contribuire al miglioramento delle qualità di vita e delle relazioni umane degli associati e della collettività;
- prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di emarginazione;
- tutelare la persona, la famiglia, l'infanzia, gli anziani, e le persone svantaggiate;
- promuovere iniziative per lo sviluppo turistico, tutelare la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale locale;
- promuovere iniziative di carattere ricreativo e culturale rivolte, principalmente, alla popolazione del comune di Cairo Montenotte;
- valorizzare l'economia del territorio comunale e le sue attività;
- promuovere e diffondere la pratica sportiva intesa, in particolare, come educazione e formazione;
- tutela e rispetto della natura, dell'ambiente e degli animali.

#### **Art. 4 - Forme d' intervento, accordi e agevolazioni**

1. Il Comune di Cairo Montenotte contribuisce alle attività svolte dalle libere forme associative, regolarmente iscritte al registro comunale delle associazioni, le quali perseguano obiettivi di pubblica utilità, in conformità alle finalità di cui al precedente art. 3.

2. L'Amministrazione comunale può intervenire per sostenere le attività e le iniziative delle associazioni regolarmente iscritte al registro comunale, mediante concessione:

- dei *patrocini*, allorché l'iniziativa risponda a finalità pubbliche, di interesse generale o statutarie;
- di *contributi economici* correlati al perseguimento di finalità collettive o interessi generali;
- in prestito gratuito o a titolo oneroso di *beni mobili*, attrezzature, materiali di proprietà dell'Amministrazione comunale o che rientrano nelle disponibilità della stessa, nonché alla donazione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza;
- in uso di *beni immobili* di proprietà comunale, o che rientrano nelle disponibilità dello stesso, mediante stipula di apposita convenzione.

3. Il Comune inoltre, in via prioritaria, stipulerà convenzioni con i soggetti associativi iscritti all'Albo, anche al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e progetti di interesse locale.

#### **Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione**

1. A seguito di specifico avviso pubblico, da emettersi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono richiedere l'iscrizione all'Albo tutte le associazioni che hanno sede nel territorio o che operano nell'ambito comunale, svolgendo attività conformi alla costituzione e alle leggi da almeno 180 giorni.

2. Possono essere altresì iscritte nel registro le associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono attività in ambito comunale tramite una loro sezione formalmente costituita.

3. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- assenza di scopo di lucro;
- elettività, democraticità e gratuità delle cariche associative;
- criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi.

4. Non possono essere iscritte nel registro comunale le società, gli enti pubblici, le cooperative, i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali di categoria, e tutte le associazioni che hanno come finalità esclusiva la tutela economica diretta degli associati.

#### **Art. 6 - Modalità d'iscrizione**

1. La domanda di iscrizione all'Albo, redatta, in carta semplice, sull'apposito modulo allegato al presente regolamento e reperibile presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico (U.R.P.) o scaricabile dal sito internet del Comune, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune o via PEC.

2. La domanda deve contenere:

- generalità e recapiti del legale rappresentante;
- denominazione integrale dell'Associazione richiedente;
- natura giuridica;

- sede legale;
- scopi e attività;
- codice fiscale e/o partita IVA;
- recapiti associazione (sito internet, indirizzi e-mail, telefono, fax, ecc..);
- firma del legale rappresentante o della persona dallo stesso delegata.

3. Deve essere inoltre accompagnata dai seguenti allegati:

- a) copia atto costitutivo e statuto sociale;
- b) copia verbale di attribuzione delle cariche associative;
- c) relazione scritta sulle principali attività realizzate nel territorio comunale;
- d) elenco dettagliato dei beni mobili eventualmente posseduti dall'Associazione richiedente o assegnati alla stessa e loro stato di conservazione.
- e) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore.

Le Associazioni iscritte al Registro generale regionale del terzo settore sono esentate dalla presentazione di quanto richiesto al punto a).

4. L'ufficio competente, previa verifica dei previsti requisiti, provvede all'iscrizione nel registro dandone comunicazione scritta al legale rappresentante dell'associazione richiedente.

#### **Art. 7 - Iscrizioni successive**

1. Una volta completata l'iscrizione delle aventi diritto a seguito di specifico avviso pubblico conseguente all'entrata in vigore del presente regolamento, eventuali successive nuove richieste di iscrizione al registro potranno pervenire al protocollo comunale o via PEC in qualsiasi momento dell'anno con le modalità di cui all'art. 6.

2. L'iscrizione è disposta dall'Ufficio comunale competente entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti. Trascorso tale termine, la domanda di iscrizione è da ritenersi accolta.

3. Il predetto termine di 45 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti.

4. Il provvedimento di iscrizione verrà comunicato per iscritto alle Associazioni richiedenti, mentre l'eventuale provvedimento di diniego motivato sarà notificato all'associazione tramite raccomandata a/r o messo comunale.

#### **Art. 8 - Revisione dell'Albo**

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, il Comune attua periodicamente una revisione dell'Albo, in previsione della quale le Associazioni dovranno far pervenire, su richiesta dell'Ente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta dal legale rappresentante, con la quale si attesta il permanere dei requisiti dichiarati in sede di istanza di prima iscrizione.

#### **Art. 9 - Tenuta e aggiornamento**

1. L'Albo è tenuto e aggiornato dall'Ufficio comunale competente, copia dello stesso è conservata presso l'Ufficio del Segretario generale.

2. Le associazioni iscritte, entro 30 giorni dal loro verificarsi, dovranno comunicare all'Ufficio comunale competente eventuali modifiche intervenute, in particolare quelle statutarie, nonché le variazioni della rappresentanza legale.

3. L'ufficio competente potrà richiedere periodicamente, anche mediante l'invio di appositi moduli, informazioni e chiarimenti all'associazione iscritta, così come potrà richiedere aggiornamenti dei dati in suo possesso relativi alle attività dalla stessa svolte. Le associazioni dovranno rispondere, per scritto, entro 60 giorni dall'avvenuta richiesta, in mancanza potrà essere disposta la cancellazione d'Ufficio dall'Albo stesso.

#### **Art. 10 - Cancellazioni**

1. La cancellazione dall'Albo, oltre che su richiesta scritta del legale rappresentante dell'associazione stessa, è disposta con provvedimento dell'Ufficio competente nei seguenti casi:

- perdita di uno dei requisiti necessari all'iscrizione;
- omessa presentazione della documentazione di cui all'art. 6 comma 3;
- l'associazione attui iniziative che vadano a ledere l'immagine del Comune;
- ricorrano altre situazioni incompatibili con la permanenza nell'Albo;
- l'associazione risulti irreperibile e/o palesemente inattiva da almeno due anni;
- l'associazione venga sciolta.

2. Dell'avvenuta cancellazione è data tempestiva comunicazione scritta al legale rappresentante dell'associazione interessata tramite raccomandata a/r o messo comunale.

#### **Art. 11 - Pubblicità**

1. Il Comune cura la pubblicazione e l'aggiornamento dell'elenco delle associazioni iscritte all'Albo sul suo sito internet e mediante eventuale stampa di apposito materiale informativo.

#### **Art. 12 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, a mente della vigente normativa, entrerà in vigore dalla data di esecutività del relativo atto di approvazione.